



**CORTE DI APPELLO DI LECCE
UFFICIO UNICO**

Via Calabria n. 5 – 73100 Lecce
Tel. 0832/305216 Fax 0832/241021

IL DIRIGENTE

Lecce 19.03.2007

Nota allegata al foglio di calcolo

“IRPEF 2007 - Petrelli_foglio_calcolo (aggiornato 19.03.2007)”

La Circolare n. 15/E emanata dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – in data 16 marzo 2007, avente come oggetto “*Legge finanziaria per il 2007 – Modifiche all’imposta sul reddito delle persone fisiche*” ha fornito chiarimenti, non diversamente rilevabili dal testo della Legge, che hanno reso necessaria una “piccola” revisione al “foglio di calcolo dell’IRPEF 2007”.

Ho apportato le modifiche a detto foglio di calcolo, che si ritrasmette, e si precisa che le stesse hanno riguardato esclusivamente i seguenti punti

- 1) A differenza con quanto accade per le **Detrazioni per Coniuge a carico, e Figli**, dove la detrazione è **rapportata al mese** e compete dal mese in cui si è verificato l’evento o la condizione, a quello in cui è cessata la condizione richiesta, per **la Detrazione per Redditi da Lavoro Dipendente, la stessa è rapportata al periodo di lavoro nell’anno, riferito in giorni** e non a mesi. Infatti, gli esempi esposti a pag. 26 della circolare fanno intendere che la dizione “*rapportate al periodo di lavoro nell’anno*” si riferisce ai giorni di lavoro (*base 365*): dal conteggio complessivo dei giorni, verranno quindi detratti i giorni che da sempre vengono ritenuti assenza dal servizio senza retribuzione (*sciopero – aspettativa – sospensione*).
- 2) La stessa circolare poi, chiarisce che la **Ulteriore detrazione per redditi da lavoro dipendente** prevista dal comma 2 dell’art. 13 della legge finanziaria, non deve essere rapportata al periodo di lavoro nell’anno inteso in giorni, ma “*deve essere assunta nell’intero ammontare indicato dalla norma senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno*” (pag. 27).
- 3) Per quanto riguarda poi la **detrazione spettante per il Primo Figlio a carico in assenza dell’altro genitore** (pag. 19 della circolare) nel ribadire che è opportuno verificare la convenienza della detrazione spettante con riferimento al coniuge e quella spettante con riferimento al figlio, chiarisce che, **se si è in presenza di più figli**, qualora risulti più conveniente la detrazione per coniuge a carico rispetto a quella spettante per il figlio, **le detrazioni per i figli successivi al primo andranno calcolate tenendo conto del numero di tutti i figli a carico, compreso il primo.**

Aldo Petrelli